

## Normativa

### Turchia: chiarimenti doganali sulla procedura semplificata per i certificati A.TR.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un avviso per richiamare l'attenzione degli operatori economici sulla corretta applicazione della **procedura semplificata** per il rilascio dei **certificati di circolazione A.TR.** negli scambi commerciali con la Turchia.

Il certificato A.TR. è il documento essenziale che attesta la **posizione di “libera pratica”** delle merci nell'Unione Europea, permettendo così di beneficiare del trattamento dazionario preferenziale previsto dall'unione doganale UE-Turchia. Nella procedura ordinaria; questo certificato deve essere richiesto per ogni singola spedizione e vidimato dall'ufficio doganale al momento dell'esportazione, previa presentazione fisica delle merci e della documentazione.

Tuttavia, l'art. 11 della Decisione n. 1/2006 CE-Turchia prevede una procedura semplificata. Questa modalità consente agli **esportatori autorizzati** – ovvero aziende che effettuano spedizioni frequenti e offrono alle autorità doganali adeguate garanzie sui controlli di origine – di operare con **certificati A.TR. previdimati** dalla dogana, oppure vidimati dall'esportatore stesso con un timbro speciale.

L'avviso dell'ADM interviene per ribadire che l'utilizzo di questa agevolazione è **strettamente riservato ai soggetti in possesso dello status di esportatore autorizzato**. Negli ultimi mesi, infatti, sono emerse criticità legate alla compilazione non corretta e all'utilizzo improprio dei timbri da parte di soggetti non formalmente autorizzati, o all'errata indicazione dell'identità del firmatario.

È fondamentale che le aziende esportatrici verifichino il corretto mantenimento dei requisiti di autorizzazione e assicurino che la **compilazione e la firma** dei certificati in procedura semplificata avvengano nel pieno rispetto delle linee guida doganali.

Un utilizzo scorretto della procedura o la falsificazione delle dichiarazioni possono comportare **il disconoscimento del trattamento preferenziale a destino**, l'applicazione di dazi imprevisti per il cliente turco e **sanzioni amministrative o penali** a carico dell'esportatore italiano, oltre alla potenziale revoca dello status di esportatore autorizzato.

*Fonte [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) – 21 aprile 2026*